Comune di
Pollegio

CONSIGLIO COMUNALE

Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T +41 91 862 17 73
cancelleria@pollegio.ch
www.pollegio.ch

Pollegio, 27 ottobre 2026

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2026

concernente la modifica del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, alcune modifiche del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Lo scopo principale è potenziare gli incentivi a favore del trasporto pubblico; il Municipio coglie inoltre l'occasione per rivedere gli aspetti sollevati dalla Sezione degli enti locali in occasione dell'approvazione dell'ultima revisione.

Premessa

Tra le misure previste dal regolamento figura un incentivo per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico (art. 15), pari al 50% del costo per i giovani in formazione e gli studenti fino a 25 anni e al 35% per tutti gli altri utenti, fino a un massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente. L'abbonamento metà prezzo ne è tuttavia escluso.

Il Municipio intende potenziare questo incentivo estendendolo all'abbonamento metà prezzo, un titolo di trasporto molto diffuso e utilizzato in particolare da chi si sposta con i mezzi pubblici in modo occasionale. L'incentivo raggiungerà così una cerchia più ampia di cittadini e potrà favorire un uso più regolare del trasporto pubblico, a beneficio dell'ambiente e in linea con gli obiettivi del Piano energetico comunale.

La modifica offre inoltre l'occasione per rivedere gli aspetti sollevati dalla Sezione degli enti locali (SEL). Con risoluzione del 19 maggio 2025 il Consiglio comunale aveva approvato le modifiche del regolamento proposte con il Messaggio municipale no. 1/2025; con decisione n. 008098 del 10 settembre 2025 la SEL ha approvato tali modifiche, dopo aver raccolto i preavvisi dell'Ufficio del clima e della decarbonizzazione (UCD) e dell'Ufficio dell'energia. In quell'occasione la SEL ha corretto d'ufficio l'art. 14 bis cpv. 2, stralciando il termine «ciclomotore», inserito per svista in un articolo dedicato alle biciclette elettriche. Questa correzione è già stata integrata nel regolamento e non è oggetto del presente messaggio.

La SEL ha inoltre formulato alcune osservazioni, riferite anche ad articoli non toccati dalla revisione del 2025, invitando il Comune a tenerne conto in occasione di una prossima modifica del regolamento. In particolare, dal 1° luglio 2025 il Cantone non concede più incentivi per i nuovi edifici Minergie: l'art. 10, che calcola l'incentivo comunale in percentuale di quello cantonale, non è quindi più applicabile nella sua forma attuale.

Le modifiche proposte
Potenziamento degli incentivi per il trasporto pubblico

- **Abbonamento metà prezzo (art. 15 cpv. 2)** – l'incentivo è esteso all'abbonamento metà prezzo, finora escluso. Le percentuali e l'importo massimo restano invariati: 50% per i giovani in formazione e gli studenti fino a 25 anni, 35% per gli altri utenti, al massimo CHF 500.00 all'anno per richiedente.

Aspetti sollevati dalla SEL

- **Nuovi edifici Minergie (art. 10)** – venuto meno l'incentivo cantonale, quello comunale, finora pari al 50% di quello cantonale, non può più essere calcolato. Il Municipio propone di abrogare l'articolo.
- **Riferimenti agli incentivi cantonali (art. 11, 12 e 12 bis)** – il regolamento richiama talvolta singoli articoli del Decreto esecutivo cantonale del 18 dicembre 2024, talvolta l'incentivo cantonale in modo generico. Come proposto dall'UCD, i rinvii puntuali sono sostituiti dalla sola dicitura generica «incentivo cantonale». Oltre a rendere il testo uniforme, questa soluzione evita di dover modificare il regolamento a ogni revisione del decreto cantonale.
- **Conversione dei generatori di calore (art. 12 cpv. 1 e 2)** – il Cantone sostiene la sostituzione dei riscaldamenti a olio, a gas o elettrici diretti anche senza risanamento energetico dell'involucro. Per allineare il regolamento comunale, il cpv. 2, che limitava l'incentivo ai soli casi di risanamento dell'involucro, è abrogato; il cpv. 1 è inoltre riformulato per maggiore chiarezza.
- **Sostituzione di pompe di calore (nuovo art. 12 quater)** – la sostituzione di una vecchia pompa di calore, disciplinata all'art. 12 cpv. 5, poteva creare confusione in un articolo dedicato alla conversione da sistemi fossili o elettrici. Come suggerito dall'UCD, la disposizione è trasferita, senza modifiche di contenuto, in un nuovo articolo specifico.
- **Caminetti aperti (art. 12 cpv. 6 e art. 13)** – il risanamento dei caminetti aperti era disciplinato sia dall'art. 12 cpv. 6 sia dall'art. 13 cpv. 1. Per evitare doppioni, l'art. 12 cpv. 6 è abrogato e il requisito del filtro antiparticolato in esso contenuto è ripreso nell'art. 13, che rimane l'unica norma di riferimento.
- **Contestazioni (art. 16)** – su suggerimento dell'Ufficio dell'energia sono indicati i termini per il reclamo al Municipio (15 giorni) e per il ricorso al Consiglio di Stato (30 giorni).

Entrata in vigore

- **Art. 18** – le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della SEL.

Conseguenze finanziarie

L'estensione dell'incentivo all'abbonamento metà prezzo comporterà verosimilmente un aumento delle richieste, compensato almeno in parte dall'abrogazione dell'art. 10. In ogni caso, conformemente agli art. 4 e 5 del regolamento, gli incentivi continuano a essere concessi nei limiti del credito annuo fissato in sede di preventivo e finanziato con i contributi del Fondo per le energie rinnovabili (FER): le modifiche non comportano quindi oneri che vadano oltre tale credito.

Tabella comparativa

Nella colonna di destra le parti nuove sono evidenziate in grassetto, quelle stralciate sono barrate. Gli articoli e i capoversi non riportati restano invariati.

Testo attuale	Testo proposto
Art. 10 Nuovi edifici PECo scheda C.4 In applicazione della scheda C.4 del PECo, per nuovi edifici con standard almeno Minergie-A o Minergie-P, si concede un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.	*Art. 10 ~~Nuovi edifici PECo scheda C.4~~* ***(abrogato)*** ~~In applicazione della scheda C.4 del PECo, per nuovi edifici con standard almeno Minergie-A o Minergie-P, si concede un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.~~
Art. 11 Risanamento edifici PECo scheda C.5 [1]In applicazione della scheda C.5 del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi: Edifici fuori dai nuclei - raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +30% degli incentivi di base secondo art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00. Edifici nei nuclei (zona RV di PR) - +30% degli incentivi di base cantonali per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico contenuti nell'art. art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive. *(cpv. 2 e 3 invariati)*	*Art. 11 Risanamento edifici PECo scheda C.5* [1]In applicazione della scheda C.5 del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi: Edifici fuori dai nuclei - raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +30% degli incentivi di base ~~secondo art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive~~ **cantonali**, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00. Edifici nei nuclei (zona RV di PR) - +30% degli incentivi di base cantonali per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico ~~contenuti nell'art. art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive~~ **previsti per l'incentivo cantonale**. *(cpv. 2 e 3 invariati)*
Art. 12 Conversione generatori PECo scheda C.6 [1]In applicazione della scheda C.6 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche, con un impianto a pellet secondo i requisiti previsti all'art. 12 del D.E. incentivi in ambito energetico del 18.12.2024. [2]Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio. *(cpv. 3 e 4 invariati)* [5]Per la sostituzione di una vecchia pompa di calore, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e solo se sono stati riconosciuti incentivi cantonali. [6]Incentivo per risanamento dei caminetti aperti. Viene pertanto sussidiata la realizzazione di caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati), equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).	*Art. 12 Conversione generatori PECo scheda C.6* [1]In applicazione della scheda C.6 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche, **o** con un impianto a pellet ~~secondo i requisiti previsti all'art. 12 del D.E. incentivi in ambito energetico del 18.12.2024~~ **conforme ai requisiti previsti per l'incentivo cantonale**. [2]~~Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.~~ **(abrogato)** *(cpv. 3 e 4 invariati)* [5]~~Per la sostituzione di una vecchia pompa di calore, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e solo se sono stati riconosciuti incentivi cantonali.~~ **(abrogato, ripreso nel nuovo art. 12 quater)** [6]~~Incentivo per risanamento dei caminetti aperti. Viene pertanto sussidiata la realizzazione di caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati), equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).~~ **(abrogato, ripreso nell'art. 13)**

Testo attuale	Testo proposto
Art. 12 bis Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico *(cpv. 1 e 2 invariati)* [3]Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "impianti solari termici" secondo art. 11 del D.E. del 18.12.2024. L'importo riconosciuto è forfettario e pari a CHF 2'000.00 per impianto (uno solo per mappale).	*Art. 12 bis Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico* *(cpv. 1 e 2 invariati)* [3]Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo ~~"impianti solari termici" secondo art. 11 del D.E. del 18.12.2024~~ **cantonale per gli impianti solari termici**. L'importo riconosciuto è forfettario e pari a CHF 2'000.00 per impianto (uno solo per mappale).
(nuovo)	***Art. 12 quater Sostituzione di pompe di calore esistenti*** **[1]Per la sostituzione di una pompa di calore esistente con una nuova pompa di calore, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e solo se è stato riconosciuto l'incentivo cantonale.** **[2]Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.**
Art. 13 Risanamento impianti a legna PECo scheda C.10 [1]In applicazione della scheda C.10 del PECo, sono concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere risanati con caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) e rispettare le conformità secondo l'art. 20d e l'art 20e dell'OIAt. *(cpv. 2 e 3 invariati)*	*Art. 13 Risanamento impianti a legna PECo scheda C.10* [1]In applicazione della scheda C.10 del PECo, sono concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere risanati con caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati)**, equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini),** e rispettare le conformità secondo l'art. 20d e l'art 20e dell'OIAt. *(cpv. 2 e 3 invariati)*
Art. 15 Abbonamenti trasporto pubblico *(cpv. 1 invariato)* [2]L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo. *(cpv. 3, 4 e 5 invariati)*	*Art. 15 Abbonamenti trasporto pubblico* *(cpv. 1 invariato)* [2]L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico~~,~~ ~~fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo~~**, compreso l'abbonamento metà prezzo**. *(cpv. 3, 4 e 5 invariati)*
Art. 16 Contestazioni Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.	*Art. 16 Contestazioni* Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio **entro 15 giorni dall'intimazione della decisione**. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato **entro 30 giorni dall'intimazione,** a norma della Legge organica comunale.
Art. 18 Entrata in vigore Le modifiche del regolamento del 1° luglio 2019 entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.	*Art. 18 Entrata in vigore* **[1]**Le modifiche del regolamento del 1° luglio 2019 entrano in vigore dal 1° gennaio 2025. **[2]Le modifiche del 2026 entrano in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.**

Procedura di voto

Trattandosi della modifica di un regolamento comunale, per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti.

Commissione
Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è stato assegnato alla commissione delle petizioni.

Il Municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler

RISOLVERE

1. Sono approvate le modifiche degli art. 11, 12, 12 bis, 13, 15, 16 e 18, l'introduzione del nuovo art. 12 quater e l'abrogazione dell'art. 10 del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, secondo la tabella comparativa del presente messaggio.
2. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Igor Righini

Il Segretario
Stefano Reali